

**COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI
OBBLIGAZIONISTI AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO «NICE FOOTWEAR S.P.A. - 4,375% –
2020-2026» DI NOMINALI EURO 3.000.000,00 CODICE ISIN IT0005413668**

(il “**Prestito**” e le relative obbligazioni, le “**Obbligazioni**”)

Nice Footwear S.p.A.

Sede legale: Via Montenapoleone n. 18, 20121 - Milano

Capitale sociale: Euro 1.500.000,00 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Milano Monza Brianza Lodi: 04549770966

R.E.A.: MI - 2548152

(la “**Società**”)

La Società comunica che l'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito, con delibera adottata in data 12 novembre 2021 (la “**Delibera**”), presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Via Clerici 1, in forma totalitaria, ha deliberato, all'unanimità, di approvare alcune modifiche al regolamento del Prestito (il “**Regolamento**”).

Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di consentire il perfezionamento dell'operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato non regolamentato denominato Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**Operazione di Quotazione**”);

In particolare, le modifiche relative al Prestito, attualmente quotato sul segmento del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., denominato “ExtraMOT PRO³”, hanno ad oggetto:

- (i) la modifica delle definizioni di “*Bilancio Consolidato*”, “*Bilancio di Esercizio*”, “*Data di Verifica*”, “*Gruppo*”, “*Operazioni Straordinarie Consentite*”, “*Quotazione*” e “*Vincoli Ammessi*”;
- (ii) l'eliminazione delle definizioni di “*Sinico Angelo*” e “*Torresan Francesco*”;
- (iii) la modifica dell'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (i), del Regolamento, al fine di sostituirlo con il seguente: “*Cambio di controllo: il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente e/o indirettamente (per tale intendendosi attraverso società controllate) da Conterno Bruno risulta inferiore al 51% (cinquantuno per cento)*”;
- (iv) la modifica dell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), secondo paragrafo, al fine di prevedere che la Società possa esercitare il rimborso anticipato delle Obbligazioni (i) nell'anno 2023,



al 102,5% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso, (ii) nell'anno 2024, al 102% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso, (iii) nell'anno 2025, al 101% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso, (iv) nell'anno 2026 (in una data diversa dalla Data di Scadenza, quale definita nel Regolamento), al 100,5% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso;

- (v) la modifica dell'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (v), al fine di:
- (a) prevedere che l'impegno di rendere disponibili i documenti ivi indicati debba rispettare, in particolare, il Regolamento (EU) n. 596/2014 e gli eventuali regolamenti applicabili ai mercati di quotazione degli strumenti finanziari della Società;
 - (b) specificare, nella lettera (a) dell'articolo, che la documentazione da rendere disponibile trimestralmente possa essere resa dalla Società entro 60 giorni dal termine del relativo trimestre;
 - (c) eliminare, nella lettera (a) dell'articolo, il riferimento alle informazioni circa l'andamento dell'Emittente, di Nice Footwear Asia e delle altre società del Gruppo;
 - (d) eliminare, nella lettera (b) dell'articolo, l'inciso "*rispetto al budget*";
 - (e) specificare, nella lettera (c) dell'articolo, che la documentazione da rendere disponibile annualmente possa essere resa dalla Società anche entro 180 giorni, nel caso la Società abbia beneficiato del maggior termine di cui all'art. 2364, comma 2, del codice civile;
 - (f) prevedere, nella lettera (c) dell'articolo, che il Bilancio, al 30 aprile, debba essere completo della relazione sulla gestione, e non anche del prospetto dei flussi di cassa; ed
 - (g) eliminare, nella lettera (c) dell'articolo, il riferimento al Bilancio d'esercizio della controllata Nice Footwear Asia;
- (vi) la modifica dell'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (xxii), al fine di prevedere che l'impegno della Società di mantenere l'attuale assetto organizzativo sia riferito al solo manager Conterno Bruno e che, conseguentemente, in caso di cambio del management, dovranno essere garantite le medesime condizioni di professionalità e competenza di tale profilo manageriale;
- (vii) la modifica dell'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (xxiv), al fine di prevedere una soglia del 100% per la distribuzione degli utili, sempreché, la distribuzione non determini la violazione di uno o più Covenant Finanziari o tale violazione sia già in corso;
- (viii) la modifica dell'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), romanino (xxvi), al fine di eliminare il riferimento a BDO Italia S.p.A. quale società di revisione legale dei conti ed indicando "*una società di revisione iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*";
- (ix) l'inserimento, nell'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), del seguente romanino (xxviii): "*non porre in essere situazioni in contrasto con quanto previsto ai sensi (i) della normativa giuslavoristica vigente, (ii) dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) siglati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero (iii) degli specifici contratti in essere*";





nonché, ogni altra modifica necessaria per il perfezionamento dell'Operazione di Quotazione.

Si allega al presente comunicato il Regolamento con evidenza di tutte tali modifiche.

La Delibera è in fase di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Per ogni ulteriore informazione, si prega di considerare il comunicato, a ciò appositamente dedicato, pubblicato sul seguente sito internet: www.nicefootwear.it.

Milano, 12 novembre 2021

Con i migliori saluti,


Nice Footwear S.p.A.

NICE FOOTWEAR S.p.a. con Socio Unico

SEDE LEGALE: Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy - Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

SEDE OPERATIVA: Via Zamenhof, 200 - 36100 Vicenza (VI), Italy - Tel. +39 0444 914466 - Fax +39 0444 917097

P.Iva 04549770966 - Pec Mail: info@pec.nicefootwear.it - SDI: WY7PJ6K

www.nicefootwear.it - info@nicefootwear.it

ALLEGATO I

REGOLAMENTO DEL PRESTITO CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«Nice Footwear S.p.A. - 4,375% 2020 - 2026»

DI NOMINALE EURO 3.000.000,00

CODICE ISIN IT0005413668

Nice Footwear S.p.A.

Sede Legale: Via Monte Napoleone 18, 20121 - Milano

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 1.500.000,00 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza

Lodi: 04549770966

R.E.A.: MI - 2548152

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto qui non specificato, dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1 DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti e Svalutazioni**” indica la somma del valore degli ammortamenti e svalutazioni, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani (OIC) (Voce B = 10 del conto economico corrispondente alla voce dell'articolo 2425 del codice civile).

“**Agente per il Calcolo**” indica Securitisation Services S.p.A., con sede in Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (Treviso), P. IVA e C.F. 03546510268, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 24 (*Varie*).

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.

“**Bilancio**” indica il Bilancio di Esercizio ovvero, nel caso in cui l'Emittente rediga il Bilancio Consolidato ed a partire dall'esercizio con riferimento al quale viene redatto, il Bilancio Consolidato.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell'Emittente al 30 aprile di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 da parte di BDO Italia S.p.A. una società iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

“**Bilancio di Esercizio**” indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 30 aprile di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del n. 39 del 27 gennaio 2010 da parte di BDO Italia S.p.A. una società iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Conterno Bruno**” si intende il Dott. Bruno Conterno, nato ad Arzignano (VI) il 27/05/1975, residente in Vincenza in Corso Padova 85, c.f. CNTBRN75E27A459J.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).

“**Data di Calcolo**” si intende il 30 aprile di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, , senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention - Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente agli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione (ovvero, nel caso di Bilancio Consolidato, di redazione) di ciascun Bilancio (che non potrà, in ogni caso, essere successiva al 31 agosto di ciascun anno ovvero – ove la Società abbia beneficiato del maggior termine di cui all’art. 2364, comma 2, del codice civile – il 31 ottobre), in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16 (*Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni*).

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che indichi i Covenant Finanziari attestando il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni, dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica Nice Footwear S.p.A., con sede in Via Monte Napoleone n. 18, 20121 - Milano, capitale sociale pari ad Euro 1.500.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 04549770966, R.E.A. n. MI - 2548152.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dalle Obbligazioni.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ~~o che la controllano~~ ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo (per chiarezza, al netto di garanzie attive rilasciate da terzi per garantire obblighi di soggetti terzi nei confronti dell'Emittente o di altre società del Gruppo) assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Nice Footwear Asia**” indica Nice Footwear Asia Limited, società con sede a Hong Kong, il cui capitale sociale è interamente detenuto dall'Emittente.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all'Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere poste in essere senza preventiva approvazione da parte degli Obbligazionisti (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) le operazioni di riorganizzazione societaria (*i.e.* fusioni, scissioni, conferimenti di partecipazioni o rami d'azienda, trasferimento di aziende o rami d'azienda) realizzate tra l'Emittente e le altre società del Gruppo da esso controllate, a condizione che non venga modificato il *business* e la capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito;

(iii) operazioni di vendita, cessione, trasferimento di partecipazioni o altri Beni detenuti dall'Emittente, fino ad un importo cumulato, per tutta la durata del Prestito, di Euro 1.500.000 da calcolarsi considerando il valore della transazione (*Equity Value*) e purché la loro realizzazione non violi uno o più Covenant Finanziari e i relativi proventi siano reinvestiti nel core business dell'Emittente;

(iv) ogni aumento del capitale sociale dell'Emittente ovvero gli apporti al netto patrimoniale (anche a mezzo dell'emissione di strumenti finanziari anche partecipativi);

(v) l'implementazione di piani di incentivazione anche di natura azionaria.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (+) A 1) Capitale (al netto della quota non ancora versata);
- (+) A 2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- (+) A 3) Riserve di rivalutazione;
- (+) A 4) Riserva legale;
- (+) A 5) Riserve statutarie;
- (+) A 6) Altre riserve, distintamente indicate;
- (+) A 8) Utili (perdite) portati a nuovo;
- (+) A 9) Utili (perdita) dell'esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata deliberata la distribuzione);
- (+) A 10) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (+) D.1) obbligazioni ordinarie;
- (+) D 2) obbligazioni convertibili;
- (+) D 3) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interessi;
- (+) D 4) debiti verso banche;
- (+) D 5) debiti verso altri finanziatori;
- (+) D 9) debiti verso imprese controllate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) D 10) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (-) C IV) disponibilità liquide;

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 1 gennaio 2021.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato [AIM Italia Euronext Growth Milan](#) gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

“**Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³).

~~“**Sinico Angelo**” si intende il Rag. Angelo Sinico, nato a Valdagno (VI) il 23/04/1966, residente in Altavilla Vicentina, in Viale Mascagni 38, c.f. SNCNGL66D23L551F.~~

“**Tasso di Interesse**” ha il significato di cui all’Articolo 7 (*Interessi*).

~~“**Torresan Francesco**” si intende il Sig. Francesco Torresan, nato a Montebelluna (TV) il 25/02/1975, residente in Cittadella, in Via Verdi 64/A, c.f. TRRFNC75B25F443Y.~~

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o alle altre società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti e quelli ricostituiti a fronte dell’Indebitamento Finanziario oggetto di rifinanziamento;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente ed alle altre società del Gruppo, come meglio indicati nell’Allegato II.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle altre società del Gruppo a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2 IMPORTO NOMINALE DELL’EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLE OBBLIGAZIONI

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) denominato «*Nice Footwear S.p.A. – 4,375 % 2020- 2026*», è costituito da n. 30 obbligazioni dematerializzate (le “**Obbligazioni**”) del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila/00) ciascuna di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”), fermo restando che il valore nominale globale sarà pari alla somma dei Valori Nominali di tutte le Obbligazioni emesse e non rimborsate ad una determinata data.

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del Provvedimento in materia di “*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3 LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari, escluse le persone fisiche (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.



4 PREZZO DI EMISSIONE

Ciascuna Obbligazione è emessa al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5 DATA DI EMISSIONE E DATA DI GODIMENTO

Il Prestito è emesso il 2 luglio 2020 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6 DURATA

Il Prestito ha una durata sino al 2 luglio 2026 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

7 INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) od Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 4,375% (quattrovirgolatrecentosettantacinque per cento) (il “**Tasso di Interesse**”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato delle Obbligazioni.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) La Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) ovvero ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8 RIMBORSO

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 1° gennaio 2023 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all’Allegato I.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente



precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

9 RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente e/o indirettamente (per tale intendendosi attraverso società controllate) da Conterno Bruno risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento).
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni di calendario;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte degli Obbligazionisti (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca e/o escussione di garanzie costituite sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ivi inclusi a titolo esemplificativo pegni, ipoteche, mutui o vincoli finanziari, per un importo complessivamente superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (vi) **Liquidazione e cessazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - (a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - (b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - (c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.



- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
 - (b) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso.
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare alle Obbligazioni l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.



Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

10 RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Data di Pagamento che cade il 1° luglio 2023 (inclusa), al rimborso anticipato integrale o parziale (in tal caso il rimborso avvenendo *pari passu e pro rata* tra tutti le Obbligazioni) delle Obbligazioni.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi del presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), tale rimborso sarà esercitato nei confronti degli Obbligazionisti: (i) qualora tale rimborso venga effettuato in una Data di Pagamento che cade nell'anno 2023, al ~~102~~102,5% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso; (ii) qualora tale rimborso venga effettuato in una Data di Pagamento che cade nell'anno 2024, al ~~101,50~~102% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso; (iii) qualora tale rimborso venga effettuato in una Data di Pagamento che cade nell'anno 2025, al ~~100,50~~101% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso; (iv) qualora tale rimborso venga effettuato in una Data di Pagamento che cade nell'anno 2026 (diversa dalla Data di Scadenza), al ~~100,00~~100, 50% del valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso fermo restando che, in ogni caso, tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu* con riferimento a tutte le Obbligazioni oggetto di rimborso.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi, a Borsa Italiana ed al Rappresentante Comune, ove nominato, da effettuarsi almeno 90 (novanta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

11 STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società.

12 IMPEGNI DELL'EMITTENTE

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) (a) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo, come indicate dallo statuto delle società stesse, (b) non cessare le attività di cui all'oggetto sociale dell'Emittente; (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti; e (d) non

- modificare la propria forma giuridica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che vengano compiute altre operazioni straordinarie, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti (le “Operazioni Vietate”);
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) rendere disponibili, attraverso il sito internet dell'Emittente, agli Obbligazionisti, ed al Rappresentante Comune ove nominato, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica, nel rispetto delle norme di legge applicabili ed in particolare del Regolamento (EU) n. 596/2014 e degli eventuali regolamenti applicabili ai mercati di quotazione degli strumenti finanziari dell'Emittente:
- (a) trimestralmente (entro 60 (sessanta) giorni dal termine del relativo trimestre):
- indicazione della PFN (individuale e consolidata);
 - indicazione dei ricavi (individuali e consolidati);
- ~~informazioni circa l'andamento dell'Emittente, di Nice Footwear Asia e delle altre società del Gruppo;~~
- (b) semestralmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il bilancio semestrale dell'Emittente al 31 ottobre immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre del relativo anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo ~~rispetto al budget;~~
- (c) annualmente, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio ovvero 180 nel caso l'Emittente abbia beneficiato del maggior termine di cui all'art. 2364, comma 2, del codice civile:
- il Bilancio, al 30 aprile, completo ~~del prospetto dei flussi di cassa e~~ della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio;
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio;
 - Dichiarazione sui Covenant;
- ~~Bilancio d'esercizio della controllata Nice Footwear Asia;~~
- (vi) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti del Bilancio chiuso il 30 aprile precedente tale Data di Verifica, siano rispettati entrambi i seguenti covenant finanziari (i “Covenant Finanziari”):

Rapporto	04/2020	04/2021	04/2022	04/2023	04/2024	04/2025
PFN/EBITDA≤	3,0x	4,2x	4,0x	3,8x	3,7x	3,6x
PFN/PN≤	2,5x	2,5x	2,4x	2,3x	2,2x	2,1x

- (vii) non costituire e fare in modo che venga costituito alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi, salvo previa autorizzazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti;
- (viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti rilevanti della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (ix) mantenere, per tutta la durata del Prestito, un valore di PFN inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); restando inteso che, qualora da qualsiasi Bilancio approvato, di volta in volta, risultasse un valore di EBITDA maggiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), il relativo valore di PFN dovrà essere, in ogni caso, inferiore ad Euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00);
- (x) mantenere, per tutta la durata del Prestito, una esposizione creditoria ovvero una partecipazione in Nice Footwear Asia non superiore ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
- (xi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, ogni altro evento che possa determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xiv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xv) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;
- (xvi) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ su decisione di Borsa Italiana;
- (xviii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (xix) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;

- (xx) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l’autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze e che quindi possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxi) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- (xxii) porre in essere ogni attività necessaria od utile al mantenimento dell’attuale assetto organizzativo relativamente ~~ai seguenti~~ manager ~~Conterno Bruno, Simico Angelo e Torresan Franseeseo~~; in caso di cambio del management, dovranno essere garantite le medesime condizioni di professionalità e competenza ~~dei profili manageriali sostituiti~~ del profilo manageriale sostituito;
- (xxiii) a garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto *standing*, l’integrità delle proprie strutture, *assets* fisici od altre componenti del proprio *business* rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O - Director & Officer Insurance*);
- (xxiv) a partire dall’esercizio che termina il 30 aprile 2020, astenersi dal pagare o distribuire, utili sotto qualsiasi forma, in misura superiore al ~~40~~100% dell’utile di esercizio e sempreché la distribuzione non determini una violazione di uno o più Covenant Finanziari o essa sia già in corso;
- (xxv) senza il preventivo consenso dell’Assemblea degli Obbligazionisti, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titoli esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni salvo che il valore unitario di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00). Sono ammesse operazioni sulle immobilizzazioni immateriali, oltre alla soglia di materialità, a patto che il relativo corrispettivo sia reinvestito nel *core business* dell’Emittente o delle altre società del Gruppo; ai fini di cui al presente impegno, per valore unitario dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni dell’Emittente (o delle altre società del Gruppo) oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell’ultimo Bilancio approvato antecedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo ammortamento;
- (xxvi) sottoporre a revisione legale dei conti da parte ~~di BDO Itala S.p.A. (attuale società di revisione) ovvero~~ di una ~~differente~~ società di revisione ~~di gradimento degli Obbligazionisti~~ iscritta nell’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ogni Bilancio di ciascun anno successivo alla Data di Emissione;
- (xxvii) non permettere che alcuna società controllata dall’Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di; (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; (ii) rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell’Emittente; (iii) trasferire alcuno dei Beni dell’Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell’Emittente nascenti dal presente Regolamento del Prestito;
- (xxviii) non porre in essere situazioni in contrasto con quanto previsto ai sensi (i) della normativa giuslavoristica vigente, (ii) dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) siglati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero (iii) degli specifici contratti in essere.
- (xxix)

13 COVENANT FINANZIARI

Qualora ad una Data di Verifica l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (vi), ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 24 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (vi) e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti, ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14 SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

16 DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibera del 9 giugno 2020 (la "Deliberazione di Emissione") iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 25 giugno 2020.

17 MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

18 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

19 REGIME FISCALE

Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente con riferimento alle Obbligazioni saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l'importo del pagamento dovuto dall'Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall'Emittente con riferimento all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 nel caso in cui gli Obbligazionisti siano un soggetto di cui all'art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

20 AGENTE PER IL CALCOLO

Le funzioni dell'Agente per il Calcolo saranno svolte da Securitisation Services S.p.A. per conto dell'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

21 ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il **"Rappresentante Comune"**);
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (iii) sulla proposta di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22 EMISSIONE DI NUOVE OBBLIGAZIONI

Entro il 31 dicembre 2021, l'Emittente ha la facoltà, senza alcuna autorizzazione da parte degli Obbligazionisti, di emettere ulteriori titoli obbligazionari aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento del Prestito (di seguito le **"Nuove Obbligazioni"**), aumentando, in tal modo, il valore nominale globale del Prestito fino ad un massimo complessivo di ulteriori Euro 2.000.000,00 (duemilioni /00), cosicché, una volta emesse tutte le Nuove Obbligazioni, il Prestito avrà un valore nominale globale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Resta inteso che le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie e dovranno essere emesse con modalità tali da permettere tale fungibilità.

Il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni ovvero al valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno, tenendo conto che lo stesso dovrà permettere la piena fungibilità delle stesse.

L'Emittente provvederà, di volta in volta, a comunicare agli Obbligazionisti le emissioni di Nuove Obbligazioni.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente dal contesto, la Data di Scadenza si intende riferita anche alle Nuove Obbligazioni e le Nuove Obbligazioni, una volta emesse, saranno Obbligazioni.

23 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

24 VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.nicefootwear.it, e nel rispetto dei requisiti informativi del Segmento



ExtraMOT PRO³ e della normativa applicabile. Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, located on the right side of the page.

ALLEGATO I

PIANO DI AMMORTAMENTO			
Data	Valore Nominale Residuo	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata
02/07/2020	100.000		
01/01/2021	100.000	0	0,00%
01/07/2021	100.000	0	0,00%
01/01/2022	100.000	0	0,00%
01/07/2022	100.000	0	0,00%
01/01/2023	87.500	12.500	12,50%
01/07/2023	75.000	12.500	25,00%
01/01/2024	62.500	12.500	37,50%
01/07/2024	50.000	12.500	50,00%
01/01/2025	37.500	12.500	62,50%
01/07/2025	25.000	12.500	75,00%
01/01/2026	12.500	12.500	87,50%
02/07/2026	0	12.500	100,00%



ALLEGATO II
ELENCO VINCOLI ESISTENTI

[]



Document comparison by Workshare Compare on 11 November 2021
12:23:22

Input:	
Document 1 ID	file://C:\Users\fostr\Desktop\FOSTNICE FOOTWEAR\Quotazione\Nice Footwear - Regolamento del Prestito A.DOCX
Description	Nice Footwear - Regolamento del Prestito A
Document 2 ID	file://C:\Users\fostr\Desktop\FOSTNICE FOOTWEAR\Quotazione\Nice Footwear - Regolamento del Prestito (emendato).DOCX
Description	Nice Footwear - Regolamento del Prestito (emendato)
Rendering set	standard

Legend:	
<u>Insertion</u>	
Deletion	
<u>Moved from</u>	
<u>Moved to</u>	
Style change	
Format change	
Moved deletion	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	



Statistics:	
	Count
Insertions	26
Deletions	23
Moved from	1
Moved to	1
Style changes	0
Format changes	0
Total changes	51